

## **Regolamento per la concessione e l'uso del marchio collettivo**

**“ La rete del pescatore sardo”.**



### **Sommario**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Uso del Marchio**

**Art. 3 - Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso**

**Art. 4 - Procedura di richiesta e di rilascio della licenza d'uso del Marchio**

**Art. 5 - Obblighi dei licenziatari**

**Art. 6 - Le procedure e il sistema di controllo**

**Art. 7 - Le sanzioni**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'Agenzia Laore Sardegna (di seguito Agenzia) registra ai sensi del Decreto Legislativo n° 30 del 2005, art.11, il marchio collettivo “La rete del pescatore sardo” (di seguito Marchio).

Il Marchio è rappresentato da un disegno stilizzato su sfondo bianco che rappresenta un pesce, una rete da pesca e il mare. Il pesce è di colore azzurro con coda arancio, la rete è beige, il mare è rappresentato da una riga azzurra ondulata.

Il disegno è accompagnato dalla dicitura “ La rete del pescatore sardo ” in nero.

Il Marchio viene registrato per contraddistinguere i prodotti ed i servizi sotto riportati in base alla

Classificazione di Nizza:

a) prodotti di cui alla Classe 29: pesce, e trasformazione prodotti ittici (es. bottarga);

- b) prodotti di cui alla Classe 30: salse (condimenti);
- c) prodotti di cui alla Classe 33: bevande alcoliche;
- d) servizi di cui alla Classe 41: educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali;
- e) servizi di cui alla Classe 43: servizi di ristorazione (alimentazione), alloggi temporanei;
- f) servizi di cui alla Classe 45: servizi personali e sociali, resi da terzi.

## **Art. 2 - Uso del Marchio**

Prevvia autorizzazione dell'Agenzia, il Marchio può essere concesso in licenza d'uso ai soggetti iscritti nell'Albo regionale della rete del pescatore sardo, istituito dall'Agenzia Regionale Laore Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio Risorse Ittiche n° 68/2013 del 13/02/2013, per le attività di promozione dell'impresa e dei relativi servizi offerti tra quelli indicati nell'articolo 1 ai punti d, e, f.

Il Marchio può essere altresì concesso in licenza d'uso, ai soggetti iscritti nell'Albo regionale della rete del pescatore sardo per la promozione e la vendita dei prodotti, tra quelli indicati nell'articolo 1 ai punti a, b, c, realizzati secondo le prescrizioni indicate negli specifici disciplinari di produzione approvati con determinazione del competente Servizio dell'Agenzia. Per i prodotti di cui al punto a) i disciplinari di produzione sono redatti nel rispetto dei requisiti della sostenibilità ambientale e socioeconomica, in linea con la politica comunitaria vigente per il comparto pesca e acquacoltura.

I licenziatari possono utilizzare il Marchio in abbinamento ai rispettivi loghi, per le attività di comunicazione e di promozione quali la riproduzione del Marchio su carta intestata o su altro materiale promozionale o pubblicitario, o all'interno di pubblicazioni, di siti internet ecc.

In ogni caso il Marchio non potrà essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi o ai marchi d'impresa per i prodotti o i servizi ai quali verrà abbinato.

## **Art. 3 - Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso**

La licenza d'uso del Marchio viene concessa, ai sensi dell'articolo 2573 del codice civile, ai soggetti indicati nel precedente articolo 2, per una durata di anni 1 (uno) e si intende tacitamente rinnovata, salvo recesso di una delle parti trasmesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La licenza d'uso deve specificare la tipologia di attività (comunicazione, promozione, commercializzazione e marchiatura prodotti) per cui il Marchio è concesso.

Nel caso di attività di produzione e di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, la licenza dovrà specificare i prodotti ed i servizi oggetto della stessa.

Il Marchio potrà essere utilizzato da parte dei licenziatari, esclusivamente per le attività specificate nella licenza d'uso.

L'uso del Marchio non è trasferibile.

#### **Art. 4 - Procedura di richiesta e di rilascio della licenza d'uso del Marchio**

Il soggetto che intende ottenere la licenza d'uso del Marchio deve presentare domanda all'Agenzia indicando:

- i riferimenti anagrafici del soggetto richiedente;
- la tipologia di attività e di prodotti o servizi per cui il Marchio viene richiesto;
- la dichiarazione di iscrizione all'Albo regionale della rete del pescatore sardo;
- la dichiarazione di assoggettamento ai controlli e agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, la domanda viene esaminata dall'Agenzia che, anche tramite soggetti terzi, verifica il rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e entro 60 giorni dalla richiesta, delibera in merito alla concessione del Marchio. Qualora si rilevi la necessità di acquisire ulteriore documentazione a corredo della domanda di concessione del Marchio, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato fino a complessivi 120 giorni.

Il provvedimento adottato è notificato al soggetto richiedente entro 15 giorni.

I licenziatari del Marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia e aperto alla consultazione pubblica.

#### **Art. 5 - Obblighi dei licenziatari**

I licenziatari possono utilizzare il Marchio nei limiti indicati dalla licenza d'uso, devono mantenere gli impegni sottoscritti per l'accreditamento all'Albo della rete del pescatore sardo ed evitare i comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine del Marchio quali:

- la frode;
- la pubblicità ingannevole;
- il mancato rispetto delle modalità fissate per l'utilizzazione del Marchio in fase commerciale;
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo;
- l'uso del Marchio per prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 1 punti a, b, c, d, del presente regolamento d'uso.

I licenziatari sono tenuti ad utilizzare il Marchio senza modificarne i colori o il testo, rendendo sempre

riscontrabile il collegamento del Marchio con i servizi o i prodotti offerti; dovranno inoltre consentire e agevolare lo svolgimento dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione dell'uso del Marchio.

#### **Art. 6 - Le procedure e il sistema di controllo**

Il controllo del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento d'uso da parte del licenziatario, compete all'Agenzia, sia all'atto della concessione della licenza, che periodicamente per la verifica del mantenimento dei requisiti.

L'Agenzia ha facoltà di svolgere direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazioni dei servizi oggetto della concessione d'uso del Marchio.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o ritenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento d'uso e trasmettono il verbale di accertamento al competente Servizio dell'Agenzia.

#### **Art. 7 - Le sanzioni**

L'Agenzia, valutati i rilievi riportati nei verbali di accertamento, può, a seconda della gravità delle inosservanze delle disposizioni contenute nel presente regolamento riscontrate, sospendere o revocare, con motivata determinazione, la concessione d'uso del Marchio.